

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI FINANZIATE DA TERZI E PER LE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

Regolamento per le attività istituzionali finanziate da terzi e per le attività in conto terzi	1
Capo I - Norme generali e ambito di applicazione	2
Articolo 1 - Finalità e definizioni	2
Articolo 2 - Competenza all'approvazione e alla stipula	2
Articolo 3 - Prelievi sui ricavi	2
Articolo 4 - Costi ammissibili	3
Articolo 5 - Eccezioni	3
Capo II - Attività istituzionali finanziate da terzi	3
Articolo 6 - Formalizzazione delle attività	3
Articolo 7 - Responsabile scientifica o responsabile scientifico	4
Articolo 8 - Destinazione delle economie di gestione (E) derivanti da attività istituzionali finanziate da terzi	4
Capo III - Attività in conto terzi	5
Articolo 9 - Formalizzazione delle prestazioni e composizione del corrispettivo	5
Articolo 10 - Prestazioni a tariffa	6
Articolo 11 - Responsabile delle prestazioni	6
Articolo 12 - Incarichi	6
Capo IV - Norme finali e transitorie	6
Articolo 13 - Controversie	6
Articolo 14 - Tetto ai compensi	7
Articolo 15 - Norma transitoria	7

Capo I - Norme generali e ambito di applicazione

Articolo 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività istituzionali finanziate da terzi e le attività in conto terzi della Scuola IMT Altì Studi Lucca (nel seguito "la Scuola"). Sono fatte salve eventuali norme speciali previste nei regolamenti della Scuola con riferimento a determinate tipologie di contratti, accordi e convenzioni.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività istituzionali finanziate da terzi le attività di didattica o di ricerca svolte dalla Scuola nel suo esclusivo o prevalente interesse istituzionale, nell'ambito di progetti finanziati o co-finanziati da enti privati o pubblici.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per attività in conto terzi l'attività svolta dalla Scuola per conto di committenti pubblici o privati e nel loro interesse esclusivo o prevalente, verso pagamento di un corrispettivo. In particolare sono considerate attività per conto terzi:
 - a. le prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo;
 - b. le prestazioni di consulenza, intese come quelle attività di indirizzo di ricerche o di progetti in atto presso il committente, suggerimenti, pareri e, in generale, di supporto tecnico e scientifico che richiedano un limitato uso delle risorse della Scuola;
 - c. le prestazioni di didattica non istituzionale, intese come corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti della Scuola;
 - d. le analisi, anche numeriche, i controlli, le prove, le tarature, le esperienze e le prestazioni tecnico-scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime.

Articolo 2 - Competenza all'approvazione e alla stipula

1. L'approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto del presente regolamento e di tutti gli atti preliminari (quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di proposte progettuali o le dichiarazioni di interesse) sono di competenza della Rettrice o del Rettore, ferma restando l'approvazione di eventuali spese connesse da parte del competente Centro di Responsabilità (CDR).
2. La Rettrice o il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione degli atti approvati o sottoscritti ai sensi del precedente comma.

Articolo 3 - Prelievi sui ricavi

1. Su tutti i ricavi derivanti dalle attività di cui all'art. 1 si applicano:
 - a. un prelievo destinato a coprire i costi indiretti imputabili alla prestazione in conto terzi o alle attività istituzionali finanziate da terzi, sostenuti dalla Scuola (utilizzo delle risorse di laboratorio, di infrastrutture e spazi, personale qualificato per attività specifiche, ecc.), pari al 4,5% per le attività istituzionali finanziate da terzi e al 4% per le attività in conto terzi;
 - b. un prelievo pari all'1% destinato ad alimentare il Fondo per la Premialità (FPr), utilizzato per l'erogazione di compensi premianti al corpo docente ai sensi del vigente Regolamento della Scuola in materia;
 - c. un prelievo pari al 4,5% per le attività istituzionali finanziate da terzi e all'8% per le attività in conto

terzi con il quale è alimentato il Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo (FIPTA), utilizzato per l'erogazione di compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo.

2. L'erogazione dei compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo a valere sul fondo di cui al comma 1, lett. c, avviene in misura proporzionale al punteggio globale individuale conseguito da ogni dipendente in sede di valutazione annuale nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione della Performance della Scuola ed è disposta annualmente con Decreto della Direttrice Generale o del Direttore Generale.
3. I seguenti ricavi sono esclusi dai prelievi di cui al presente articolo:
 - a. finanziamenti erogati dal MIUR, dal CNR, dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati, qualora esplicite disposizioni normative escludano i prelievi medesimi e altri casi in cui l'ente finanziatore li escluda in maniera esplicita;
 - b. i contributi finalizzati all'istituzione di borse di studio e per contratti di ricercatore, anche nell'ambito di contratti di ricerca in cui siano espressamente previsti;
 - c. i ricavi da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di attività didattiche istituzionali;
 - d. i ricavi che la Scuola, quale coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea o altri progetti assimilabili, gestisce temporaneamente al solo scopo di trasferirle ad altri partner.
2. Altre esclusioni possono essere deliberate per casi specifici dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Rettrice o del Rettore.

Articolo 4 - Costi ammissibili

1. I ricavi relativi alle attività di cui al presente regolamento devono coprire tutti i costi diretti collegati alle prestazioni, incluso il costo per le risorse umane impiegate nell'esecuzione della prestazione o in attività di supporto diretto alla prestazione.
2. Ferme restando eventuali limitazioni previste dal soggetto finanziatore o dalle norme che disciplinano il finanziamento sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
 - a. costi per incarichi o assunzione di personale a tempo determinato ai sensi degli artt. 8 e 14 del presente regolamento;
 - b. costi diretti per acquisizione di forniture o servizi.
 - c. costi per missioni.

Articolo 5 - Eccezioni

1. Nel caso di disposizioni normative o contrattuali aventi un contenuto diverso e espressamente derogatorio rispetto alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni del committente o dell'ente finanziatore. È fatta salva altresì l'applicazione delle clausole inserite in convenzioni o contratti in materia di corsi di formazione commissionati da enti pubblici con proprie normative specifiche.

Capo II - Attività istituzionali finanziate da terzi

Articolo 6 - Formalizzazione delle attività

1. Il provvedimento di approvazione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti deve contenere:

- a. informazioni di base riguardanti il progetto (titolo, numero di convenzione, accordo e contratto, programma di finanziamento, ecc.);
 - b. il budget del progetto per la Scuola, inclusivo delle modalità di finanziamento previste;
 - c. la responsabile scientifica o il responsabile scientifico del progetto per la Scuola e l'eventuale tutor di cui al successivo art. 7;
 - d. la durata del progetto, come da contratto, convenzione o accordo;
 - e. l'entità dei prelievi di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Nel caso in cui una proposta progettuale inviata abbia natura vincolante (ad es. nell'ambito del PRIN, FIRB), le informazioni di cui al precedente comma devono essere contenute nel provvedimento di approvazione della proposta progettuale.

Articolo 7 - Responsabile scientifica o responsabile scientifico

1. Lo svolgimento delle attività di ricerca o di didattica di cui al presente capo è coordinato dalla responsabile scientifica o dal responsabile scientifico del progetto, che deve essere una professoressa o un professore o una ricercatrice o un ricercatore a tempo pieno, un o una Assistant Professor o Post-doctoral Fellow titolare di assegno di ricerca o contratto di ricerca. In questi ultimi due casi, la ricercatrice o il ricercatore dovrà indicare, già all'atto dell'invio della proposta progettuale, un tutor (professoressa, professore, ricercatrice o ricercatore a tempo pieno).
2. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni dei singoli bandi di finanziamento.

Articolo 8 - Destinazione delle economie di gestione (E) derivanti da attività istituzionali finanziate da terzi

1. Le economie di gestione (E) derivanti da attività istituzionali finanziate da terzi sono definite come la differenza tra l'ammontare del finanziamento ricevuto (F) e la somma dei costi vivi sostenuti (C) e delle trattenute previste dai regolamenti della Scuola in materia (T): $E = F - C - T$.
2. In seguito all'approvazione della rendicontazione finale da parte dell'ente finanziatore e subordinatamente all'effettivo incasso del finanziamento, dalle economie di gestione (E) sono detratte dall'amministrazione le quote percentuali nel seguito definite:
 - a. una quota pari al 40% di (E) è destinata alla costituzione di un apposito fondo a disposizione della responsabile scientifica o responsabile scientifico del progetto per attività istituzionali (reclutamento personale ricercatore e di supporto alla ricerca, borse di studio per dottorande e dottorandi, supporto di visiting professor, missioni, attrezzature, organizzazione di convegni, ecc.); esclusivamente con riferimento ai finanziamenti per progetti di ricerca assoggettati ad eventuali audit da parte dell'ente finanziatore, a titolo di "accantonamento precauzionale" si vincola su questa quota una somma pari al 15% di (E) per coprire possibili decurtazioni del finanziamento operate dall'ente finanziatore successivamente alla data di fine del progetto. Tale accantonamento rimane vincolato fino alla data dell'audit o alla data prevista dall'ente finanziatore entro la quale il progetto può essere assoggettato ad audit.
 - b. una quota pari al 20% di (E) è destinata in parti uguali all'alimentazione del Fondo per la Premialità (FPr) e ad alimentare i fondi destinati al personale tecnico-amministrativo.
3. Sulla ripartizione della residua quota, pari al 40% di (E), decide la responsabile o il responsabile scientifico mediante proposta al Consiglio di Amministrazione di un piano di utilizzo, che può interamente destinare tali risorse alla corresponsione di compensi incentivanti per la vincita o l'esecuzione del

progetto ovvero destinarla in tutto o in parte al fondo a disposizione della responsabile scientifica o del responsabile scientifico per attività istituzionali. In assenza di tale proposta, trascorsi due anni dall'approvazione della rendicontazione finale da parte dell'ente finanziatore, il Consiglio di Amministrazione delibera la riallocazione delle relative risorse residue per altre finalità nel bilancio della Scuola, fatta salva la possibilità di deliberare un'ulteriore proroga di un anno ove ricorrano circostanze eccezionali.

4. Per le attività istituzionali finanziate da terzi di durata superiore a 2 anni e di importo pari ad almeno Euro 200.000 la responsabile scientifica o il responsabile scientifico del progetto può proporre uno o più piani di utilizzo a seguito dell'approvazione da parte dell'ente finanziatore di rendicontazioni parziali riferite allo stato di avanzamento del progetto e subordinatamente all'effettivo incasso della relativa quota di finanziamento. Alle economie di gestione maturate a seguito di rendicontazioni parziali si applicano le medesime regole previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Precedentemente alla rendicontazione parziale o totale del progetto, laddove sia prevista una quota di finanziamento per progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, la responsabile o il responsabile del progetto può altresì proporre per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione un ulteriore piano per l'attribuzione di compensi aggiuntivi. Tale piano dovrà tenere conto dell'impegno individuale dei soggetti destinatari dei compensi medesimi nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività. Tali compensi aggiuntivi possono essere riconosciuti nel limite della disponibilità delle risorse effettivamente disponibili e nel limite del 30 per cento del trattamento economico individuale annuo, a titolo complessivo per tutti i progetti di cui al precedente alinea. L'ammontare dei compensi aggiuntivi effettivamente riconosciuti è considerato parte delle economie di gestione ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 2 e sarà sottratto dalla disponibilità per i compensi incentivanti di cui all'art. 8 comma 3, anche laddove essi siano definiti nei piani di utilizzo approvati ai sensi del comma 4.
6. Il presente articolo si applica anche ad eventuali economie di gestione maturate presso altri enti derivanti da progetti trasferiti presso la Scuola.

Capo III - Attività in conto terzi

Articolo 9 - Formalizzazione delle prestazioni e composizione del corrispettivo

1. I provvedimenti con cui si approvano convenzioni, accordi e contratti devono contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. la responsabile o il responsabile delle prestazioni per la Scuola;
 - c. il corrispettivo delle prestazioni e il budget completo delle attività inclusivo nominativi del personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) disponibile a partecipare all'esecuzione della prestazione, con indicazione dell'impegno complessivo richiesto e del relativo compenso;
 - d. l'entità dei prelievi di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le convenzioni, accordi o contratti devono disciplinare, ove rilevante:
 - a. l'oggetto della prestazione e le sue modalità di svolgimento, ivi incluse le modalità di presentazione dei risultati;
 - b. il nominativo dell'eventuale responsabile per il committente;

- c. il regime fiscale applicabile e le modalità e termini per il pagamento;
 - d. la proprietà e le modalità di utilizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, ivi incluse le invenzioni, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti della Scuola che disciplinano la materia;
 - e. le norme in materia di riservatezza delle informazioni;
 - f. eventuali penali a carico delle parti, con la specificazione che le penali a carico dell'Istituto non possono superare la cifra prevista come corrispettivo;
 - g. eventuali disposizioni specifiche sull'utilizzo del nome o dei segni distintivi della Scuola.
3. Nella determinazione del corrispettivo si deve avere come riferimento i prezzi di mercato praticati per le stesse attività o per attività simili e valorizzare adeguatamente il *background* e il *foreground*.

Articolo 10 - Prestazioni a tariffa

1. Le prestazioni tecnico scientifiche che si traducono in una certificazione ufficiale dei risultati di analisi, prove e tarature, non corredati da relazioni riportanti pareri sui medesimi risultati, sono svolte per un corrispettivo determinato sulla base di appositi tariffari della Scuola, approvati dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento alle tariffe di mercato o ai tariffari stabiliti da ordini e collegi professionali, o, in mancanza, tenendo conto degli elementi di costo.

Articolo 11 - Responsabile delle prestazioni

1. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Capo è coordinato dalla responsabile o dal responsabile per le prestazioni, nominato all'atto della firma del contratto o della convenzione, che deve essere un professore o un ricercatore della Scuola.

Articolo 12 - Incarichi

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente Capo, è possibile conferire incarichi retribuiti a personale non dipendente della Scuola o di altra amministrazione pubblica o procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto delle procedure previste dai regolamenti della Scuola in materia.
2. Possono essere altresì conferiti direttamente, su richiesta della responsabile o del responsabile delle prestazioni, incarichi retribuiti al personale di ruolo della Scuola.
3. Gli incarichi nell'ambito di prestazioni in conto terzi attribuiti al personale dipendente della Scuola possono essere affidati direttamente.
4. Rientrano negli incarichi previsti le seguenti tipologie di incarico:
 - a. attività di ricerca;
 - b. attività di supporto alla ricerca;
 - c. attività di supporto organizzativo e amministrativo.
5. I compensi per gli incarichi di cui al comma 2 sono corrisposti dopo la liquidazione di tutti gli altri costi e in ogni caso dopo il pagamento del corrispettivo da parte del committente, con liquidazione del compenso autorizzata dalla Rettrice o dal Rettore.

Capo IV - Norme finali e transitorie

Articolo 13 - Controversie

1. In caso di controversie in relazione ai rapporti previsti nel presente regolamento, la Scuola propone di demandare, ove non sia escluso da norme di legge inderogabili o da vincoli contrattuali con terzi, le

controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o in caso di disaccordo, dal Tribunale di Lucca, fatto salvo, preliminarmente, l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

Articolo 14 - Tetto ai compensi

1. Resta ferma l'applicazione del limite al trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter comma 1 e s.m.i..

Articolo 15 - Norma transitoria

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i ricavi incassati successivamente alla sua data di emanazione.
3. Alle economie di gestione relative ad attività in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento o per le quali non sia già stato approvato un diverso piano di utilizzo, si applica quanto previsto dall'art. 8.
